



95131 Catania 20 APR. 2020

Via A. di Sangiuliano 233 -

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO E DIFESA DELL'ENTE

Si rende noto che, in attuazione di quanto prescritto dal vigente regolamento inerente la disciplina dei criteri per l'affidamento dei servizi legali, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 20/04/2020, nel rispetto delle norme sull'acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficienza, proporzionalità e trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico, si intende procedere alla formazione di apposito elenco di avvocati accreditati presso l'Ente per il conferimento diretto di incarichi di consulenza legale, di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, mediante la stipula di apposite convenzioni, con professionisti singoli od associati, aventi ad oggetto l'assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in ogni ambito e/o settore dell'Amministrazione.

La formazione dell'elenco avverrà con le seguenti modalità:

Art. 1

Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente avviso disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati ogniqualvolta l'Ente è costretto a ricorrervi.

E' consentito affidare incarichi legali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente dell'Ente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.

Art. 2

Elenco degli avvocati e modalità di iscrizione

Per l'affidamento diretto degli incarichi professionali di cui alla premessa, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L'elenco è unico, suddiviso nelle Sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A Contenzioso amministrativo: Assistenza e Patrocinio presso le Magistrature amministrative: Tribunale Amministrativo regionale; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
- Sezione B Contenzioso civile: Assistenza e Patrocinio presso Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione Civile
- Sezione C Contenzioso lavoristico e previdenziale: Assistenza e Patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte d'appello, Cassazione Civile
- Sezione D Contenzioso tributario: Assistenza e Patrocinio presso le Commissioni Tributarie
- Sezione E Contenzioso Penale: Assistenza e Patrocinio presso Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione Penale.



95131 Catania

Via A. di Sangiuliano 233 -

Ciascun candidato potrà richiedere l'inserimento in una o più di dette liste e potrà fare domanda di inserimento nelle stesse sia come singolo che come partecipe di un sodalizio stabile (associazione o società) di professionisti.

Art. 3 Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, sia come singola persona fisica che come rappresentante di uno studio associato, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Ordine Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;
 - b) eventuale iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori; il suddetto requisito non costituisce requisito di ammissione, ma rileva in caso di affidamento di incarico di difesa dell'ente in grado di giurisdizione superiore;
 - c) comprovata esperienza professionale, di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni, con Enti e Amministrazioni pubbliche e/o privati; la dichiarazione del possesso di quest'ultimo requisito dovrà essere supportata, nel proprio curriculum vitae da una sufficientemente specifica indicazione delle esperienze maturate;
 - d) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura degli eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione con specifica del relativo massimale;
 - e) insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica Amministrazione;
 - f) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
 - g) assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
 - h) assenza, al momento della richiesta di iscrizione, di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Ente, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte dello stesso studio legale;
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.
3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 4 Presentazione delle domande

1. Chiunque fosse interessato, avendone i requisiti sopra previsti, potrà inoltrare apposita istanza utilizzando il modello allegato, firmato digitalmente ed inviato alla pec: centromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com
Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 21/05/ 2020 utilizzando il modello Allegato A, parte integrante del presente avviso.
Le candidature pervenute oltre il termine perentorio indicato non saranno prese in considerazione.
L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: " Costituzione elenco per il conferimento diretto degli incarichi legali di patrocinio e difesa dell'Ente".



95131 Catania

20 APR 2020

Via A. di Sangiuliano 233 -

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine di cui al superiore punto.

Farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC.

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Ente declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nel termine sopra stabilito.

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente inoltrata.

2. La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- c) l'indicazione di uno o più ambiti di competenza specifica nei quali l'istante ritiene di proporsi;
- d) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui al successivo art. 6;
- e) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del regolamento dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali, allegato, quale parte integrante, al presente avviso;
- f) esplicita dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente e ad impegnarsi a non accettare incarichi contro l'Ente medesimo a seguito del semplice inserimento nell'elenco degli avvocati di fiducia;
- f) disponibilità ad applicare tariffe, per ogni grado del giudizio, sulla base dei valori minimi di liquidazione, previsti dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al D. M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese documentate ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell'onorario con espressa dichiarazione di accettare che il valore totale della tariffa verrà ridotto del 30%, fatta eccezione per le spese documentate che verranno rimborsate per intero.

3. L'Ente ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

4. Si prende atto che l'Ente ha, altresì, facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. A tale fine l'Ente si riserva la facoltà di chiedere al professionista le referenze dei soggetti, pubblici o privati, per conto dei quali ha svolto la dichiarata attività di patrocinio.



95131 Catania 20 APR. 2020

Via A. di Sangiuliano 233 -

Art. 5

Formazione e aggiornamento degli elenchi

1. All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulata la short list degli avvocati accreditati secondo il criterio alfabetico.
2. L'Ente, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo il proprio ordinamento, provvederà alla pubblicazione dell'elenco nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. La Long List viene redatta sulla scorta delle documentazioni pervenute, opportunamente esaminate e catalogate secondo il settore giuridico-legale opzionato e verrà utilizzata secondo le esigenze dell'Ente.

La costituzione dell'elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata.

3. E facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

L'elenco formulato sulla base del presente avviso verrà aggiornato con cadenza biennale entro la fine del mese di febbraio previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro la fine del mese di dicembre precedente.

Gli avvocati già iscritti che intendono essere confermati dovranno dichiarare eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni che hanno determinato la loro iscrizione.

Art. 6

Cancellazione dalla lista

1. L'Ente può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) venga accertata grave inadempienza nell'espletamento di un incarico svolto nell'interesse e per conto dell'Ente;
- b) richiesta scritta da parte dell'interessato o rinuncia al conferimento dell'incarico senza giusta causa o giustificato motivo;
- c) venga accertata la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'iscrizione nella long list all'esito del controllo che l'Ente si riserva di effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui la verifica dovesse avvenire nella fase successiva all'eventuale affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni rese risultassero infedeli, il contratto sarà considerato immediatamente nullo con conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

Art. 7

Modalità di conferimento dell'incarico

1. Alla selezione dei professionisti da accreditare si procederà sulla base di una valutazione che terrà conto delle competenze e capacità tecnico-professionali di ciascun candidato desumibili da un esame di quanto esposto nei curricula e nella documentazione presentata.



95131 Catania 20 APR 2020

Via A. di Sangiuliano 233 -

A seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione di intraprendere o meno il contenzioso, il professionista da incaricare verrà scelto con provvedimento del Sovrintendente tra professionisti scelti dall'albo di avvocati previamente accreditati (elenco) dall'Ente, secondo le sezioni di specializzazione.

In ogni caso la procura alle liti al professionista scelto viene rilasciata dal Presidente dell'Ente a cui è rimessa la legale rappresentanza.

Ferma restando la fiduciarietà degli incarichi di patrocinio, questi ultimi saranno conferiti attingendo dalle liste di accreditamento nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) specializzazione richiesta per l'espletamento dell'incarico;
- b) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
- c) adeguatezze delle competenze in relazione alla specificità e alla rilevanza del contenzioso da trattare, risultanti dal curriculum vitae;
- d) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco rispettando l'ordine alfabetico.

L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa al rispetto dei criteri suesposti.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'Ente per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione per terzi, pubblici o privati.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione dell'Ente.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 8

Disciplina degli incarichi di patrocinio

Con il professionista selezionato nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 7, verrà sottoscritto un apposito disciplinare.

Lo stesso dovrà indicare all'Ente, con atto riservato, il grado di complessità dell'incarico, la prevedibile durata del processo, le previsioni sull'esito del giudizio ed i possibili percorsi alternativi di soluzione della vertenza.

Il professionista si impegna, altresì, a svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.

Più in particolare il professionista, dopo aver ricevuto dall'ufficio legale dell'Ente la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti funzionali all'espletamento dell'attività di patrocinio



95131 Catania 20/01/2015

Via A. di Sangiuliano 233 -

affidatogli, dovrà far pervenire allo stesso, entro 10 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, la bozza dell'atto di avvio dell'incarico conferitogli.

Raccolta la necessaria delega alle liti, il professionista dovrà procedere con le ulteriori attività, provvedendo a fornire costanti aggiornamenti sul successivo corso del procedimento. Il professionista dovrà, inoltre, assicurare l'invio di relazioni di aggiornamento che, con riferimento a ciascun procedimento affidatogli, riepilogano tutta l'attività complessivamente svolta.

L'incarico comprende anche la valutazione di convenienza di eventuali proposte transattive e la predisposizione dei conseguenti atti.

La scarsa diligenza nell'espletamento del mandato professionale, inclusa anche la fase della predisposizione in bozza degli atti, laddove risultanti incompleti od errati in ordine ad aspetti di fatto o di diritto ampiamente illustrati al professionista o rientranti nel complesso delle conoscenze tecniche normalmente esigibili, costituisce motivo di esclusione dalle liste d'accreditamento e, nei casi più gravi, anche causa di immediata revoca dei mandati conferiti.

Art. 9

Prestazioni professionali di elevata professionalità

E' fatta, in tutti i casi, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di scegliere anche altri Avvocati non iscritti nelle predette liste laddove l'elevata complessità tecnico giuridica e di particolare delicatezza e/o importanza del contenzioso o la novità del thema decidendum giustifichi un affidamento fiduciario a professionista di elevata e riconosciuta professionalità e specializzazione.

Art. 10

Registro degli incarichi

Presso l'ufficio legale dell'Ente è istituito un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, con tutti i dati e le notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, albo di iscrizione professionale, l'oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico) nonché l'importo effettivo liquidato al professionista.

Art.11

Onorario

1. Il corrispettivo al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza i valori minimi di cui alle tabelle forensi allegate al D. M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni e comunque ai valori minimi delle tabelle forensi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, oltre al rimborso delle spese documentate ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell'onorario.

Il valore totale, ad eccezione del rimborso delle spese documentate, verrà ridotto del 30%.



95131 Catania

Via A. di Sangiuliano 233 -

Tale compenso, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico dell'Ente, si intende comprensivo di diritti onorari, accessori ed ogni altra voce correlata, connessa e riferita alla prestazione eseguita, ivi comprese spese di trasferta.

2. Nel caso in cui però la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore dell'Ente, saranno riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all'importo concordato nel disciplinare d'incarico.

Nel caso in cui, invece, la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e, comunque, con sentenze di rito, il legale accetterà una riduzione rispetto al valore originariamente preventivato che verrà concordato con lo stesso.

In caso di estinzione anticipata del giudizio, l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata.

3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita accettazione di patrocinio.

5. Con l'atto di conferimento dell'incarico, si procederà all'impegno della spesa a tal fine occorrente e a conclusione del giudizio alla relativa liquidazione dietro regolare fattura elettronica e specifica dell'attività svolta.

Il professionista, in caso di giudizio di particolare complessità e durata, potrà chiedere un acconto sul compenso pattuito, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e documentazione di costituzione o atto introduttivo in giudizio, il cui importo sarà parametrato all'intero importo della causa.

Art.12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei professionisti è finalizzato unicamente alla stesura di liste d'accreditamento per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d) d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nelle liste e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco ed in non affidamento di incarichi;
- e) e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.



95131 Catania **20 APR. 2020**

Via A. di Sangiuliano 233 -

Art.12
Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi, unitamente all'allegato A (Istanza di manifestazione di interesse) sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" nonché sarà trasmesso al competente Ordine Professionale di Catania per assicurare la massima divulgazione.

Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative, eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti del presente avviso possono essere fatte rivolgendosi alla dott.ssa Anna Maria Barbagallo – Capo Settore del Provveditorato e Contratti, a cui dovrà essere inoltrata richiesta scritta inviando una mail all'indirizzo: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; le risposte alle richieste di chiarimenti verranno pubblicate sul sito www.teatromassimobellini.it

Fa parte integrante del presente avviso

- Regolamento per il conferimento di incarichi legali
- Allegato A – Domanda di iscrizione

Catania, lì 20 /04/2020

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Daniela Lo Cascio